

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/133 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2021****che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per stabilire l'organizzazione e la struttura della propria rete di dati al fine di consentire la trasmissione e la ricezione dei dati dei certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico, è opportuno designare, quale modalità di scambio di tali dati, il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) ⁽²⁾. EUCARIS è stato sviluppato da e per le amministrazioni pubbliche allo scopo di condividere informazioni sui veicoli immatricolati e sulle patenti di guida.
- (2) Al fine di garantire che i certificati di conformità siano scambiati in maniera uniforme e che gli elementi di dati e i messaggi in essi contenuti siano armonizzati, il formato e la struttura degli elementi di dati dei certificati di conformità dovrebbero basarsi sulla struttura degli schemi e sui principi del linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML). Il costruttore e l'autorità di omologazione dovrebbero utilizzare i messaggi standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS per il loro scambio sotto forma di dati strutturati in formato elettronico.
- (3) Al fine di consentire all'autorità di omologazione e al costruttore di attuare nella propria rete di dati le modifiche degli elementi di dati per il certificato di conformità in formato cartaceo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, è necessario stabilire modalità pratiche per tali modifiche.
- (4) Al fine di consentire alle autorità di omologazione, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità preposte all'immatricolazione degli Stati membri nonché ai costruttori di prepararsi all'applicazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento, è opportuno posticipare la data di applicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico - Veicoli a motore» (CTVM),

⁽¹⁾ GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Versione consolidata del trattato relativo a un sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (trattato EUCARIS), comprese le modifiche firmate dalle parti l'8 giugno 2017.

